

COMUNE DI SALA MONFERRATO

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01 PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI SALA MONFERRATO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.
02. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 FINALITA'

01. IL COMUNE TUTELA E SVILUPPA LE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE, CULTURALI E SOCIALI PRESENTI NEL SUO TERRITORIO, PER ASSICURARE ALLA COLLETTIVITA' UNA QUALITA' DELLA VITA SEMPRE PIU' ALTA, ISPIRANDOSI AI PRINCIPI DI LIBERTA' E PARI DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA PER:
 - A) L'ORDINATA CONVIVENZA SOCIALE NEL RISPETTO DEI DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI;
 - B) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO GEOGRAFICO;
 - C) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA ANCHE ATTRAVERSO LE FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;
 - D) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE CHE CONSENTA DI AFFRONTARE E RISOLVERE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE ANCHE CON L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
 - E) L'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO ED ALLA CRESCITA CULTURALE.
02. L'ENTE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA VITA PUBBLICA. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

ART. 03 RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI

01. IL CRITERIO CHE INDIVIDUA LA SFERA DI GOVERNO ASSEGNATA AL COMUNE E' COSTITUITO DALL'AMBITO TERRITORIALE DI INTERESSE.
02. I RAPPORTI CON I COMUNI, LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARITA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.
03. IL COMUNE CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE,

SECONDO LA LEGGE, E PROVVEDE, PER QUANTO DI COMPETENZA PROPRIA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE, ANCHE AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI, SPORTIVE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 04
TERRITORIO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER HA 767 CONFINANTE CON I COMUNI DI: CELAMONTE - CERESETO - OTTIGLIO - OZZANO - TREVILLE.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN VIA ROMA, N. 01 .

ART. 05
SEDE COMUNALE

01. LA SEDE COMUNALE E' FISSATA AD OGNI EFFETTO NEL PALAZZO CIVICO, UBICATO NEL COMUNE, ED IN ESSO RISIEDONO DI NORMA TUTTI GLI ORGANI ELETTIVI.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE CHE DOVRANNO ESSERE FORMALMENTE ESPLICITATE, GLI ORGANI POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA SEDE COMUNALE.

ART. 06
ALBO PRETORIO

01. LA GIUNTA COMUNALE, INDIVIDUA ALL'INTERNO DEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE "AD ALBO PRETORIO" OVE SONO PUBBLICATI ATTI, DOCUMENTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO, CURA L'AFFISSIONE ALL'ALBO DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 07
STEMMA GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI, NEL DOCUMENTO E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI SALA MONFERRATO E CON LO STEMMA RAFFIGURANTE DUE SPADE D'ARGENTO INCROCIATE IN CAMPO ROSSO.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE.

03. L'USO ELA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI E DEL NOME, DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DEL COMUNE DI NORMA SONO VIETATI PER FINI NON ISTITUZIONALI.

**- ORDINAMENTO STRUTTURALE -
TITOLO 01**

**ART. 08
ORGANI ELETTIVI**

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

**ART. 09
CONSIGLIO COMUNALE**

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, DETERMINANDO L'INDIRIZZO ED ESERCITANDO IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO SULLA GESTIONE DELL'ENTE, RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA'.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE, DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO ORGANO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPRIOGABILI DI COMPETENZA.

**ART. 10
ATTRIBUZIONI**

01. IL CONSIGLIO, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLA LEGGE, EMANA ATTI FONDAMENTALI, PROVVEDIMENTI PROGRAMMATICI, ATTI GENERALI ED ESSENZIALI, DIRETTI COMPLESSIVAMENTE A LEGITTIMARE IL CONSEGUENTE ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI GOVERNO E DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

02. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

04. ESSO IMPRONTA LA SUA AZIONE COMPLESSIVA AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'EFFICIENZA E L'IMPARZIALITA' DELL'ENTE.

05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI E DI INDIRIZZO PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO DI ESSA CON QUELLA PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

06. DISPONE, INOLTRE, L'ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' PER PARTICOLARI ATTI DI GOVERNO E DI GESTIONE ADOTTATI DALLA GIUNTA COMUNALE IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI CHE SONO STATI FISSATI.

ART. 11
SESSIONI E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE IN MARZO, APRILE, SETTEMBRE E OTTOBRE. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE SULLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 LET. B DELLA LEGGE 142/90 . TUTTE LE ALTRE SONO STRAORDINARIE.
03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO SENTITA LA GIUNTA COMUNALE.
04. NEI CASI DI RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IL SINDACO ISCRIVE SOLAMENTE GLI ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI STESSI. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL TERZO COMMA, IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 12
CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO, SENZA VINCOLO DI MANDATO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA LISTA DI MAGGIORANZA.
02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.
03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 13
PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI INIZIATIVE DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA, IN PARTICOLARE, SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE, SOTTOSCRITTA DA ALMENO N. 03 CONSIGLIERI.
03. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DELLE RICHIESTE DI EMENDAMENTI CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI E DELL'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO E

DELLA LIBERA RICHIESTA", LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE O ALL'INTERPELLANZA E' OBBLIGATORIA.

ART. 14
GRUPPI CONSIGLIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA', O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA CHE HA PARTECIPATO ALLE ELEZIONI.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 15
GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE. ESSA IMPRONTA LA SUA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA LEGALITA', EFFICIENZA, EFFICACIA E TRASPARENZA.

02. AI SENSI DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, OVE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI AGLI ALTRI ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI, ESSA ESTRINSECA ATTIVITA' DI APPREZZAMENTO E DETERMINAZIONI DI CARATTERE POLITICO-AMMINISTRATIVO, DI PROPOSTA E SCELTA IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI IDONEI E PROPEDEUTICI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI RISULTATI CONCRETI CHE L'ENTE DEVE CONSEGUIRE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI FONDAMENTALI E GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 16
ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA DAL CONSIGLIO NEI TEMPI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ED AL CONSIGLIERE ANZIANO CHE PER L'OCCASIONE DEVE CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO.

02. LA LEGGE, INOLTRE, DISCIPLINA LO STATUS DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI GOVERNO LOCALE, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA DEGLI STESSI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI (ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE DEGLI ASSESSORI) RESTANO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, AL'INFUORI DELL'IPOTESI DI DECADENZA PREVISTA DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 17
COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI NOMINATI TRA I CONSIGLIERI COMUNALI, DI CUI N. 01 ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA I

CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILE E IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO E DI FIDUCIA.

02. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 18 FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI, STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI. L'ATTIVITA' DALLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'.

02. A CIASCUN ASSESSORE IL SINDACO PUO' AFFIDARE CON DELEGA SPECIFICI AFFARI ED ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 142/1990 .

ART. 19 ATTRIBUZIONE AMMINISTRATIVE EDI GOVERNO

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GOVERNO E QUELLI DI AMMINISTRAZIONE A CONTENUTO GENERALE, AD ALTA DISCREZIONALITA', O CHE PER LORO NATURA DEBBONO ESSERE ADOTTATI DA UN ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO O ATTRIBUITE DALLO STATO AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE E AD ESSA COMPETONO, INOLTRE, GLI ATTI DI GESTIONE PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE PROPRIE FUNZIONI ATTRAVERSO PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI FINANZIARI IDONEI ED I CRITERI GENERALI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ORGANI BUROCRATICI NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, ESERCITA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE GESTIONALI E DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE GIA' INDICATE IN PROGRAMMI O ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;

C) APPROVA TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEGLI INDIRIZZI CONSIGLIARI CHE NECESSITANO L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, SIA PURE IN MISURA GENERICA MASSIMA QUANDO TALI PROVVEDIMENTI NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE, SALVO COMPETENZA CONSILIARE (ARTT. 32 L. 142/90);

D) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE PROGETTI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTO DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO ED ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO EDI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI E QUELLE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEFINISCE LE CONDIZIONI PARTICOLARI E LE CLAUSOLE DI

DETTAGLIO PER GLI ACCORDI, LE CONVENZIONI ED I CONTRATTI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE IN MATERIA URBANISTICA;

F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

G) NOMINA COMMISSIONI PER I CONCORSI;

H) ADOTTA IN MATERIA DI PERSONALE PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE GRADUATORIE DI MERITO, ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

I) SU PARERE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA ADOTTA LA SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI E TUTTE LE SANZIONI DISCIPLINARI CHE NON SONO ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI;

L) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI, SALVO LA COMPETENZA CONSILIARE;

M) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO IN SEDE GIURISDIZIONALE OD AMMINISTRATIVO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI FATTA SALVA LA COMPETENZA CONSILIARE;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO DELL'ENTE;

O) SENTITO IL PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA E GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE;

P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;

Q) ORDINA E LIQUIDA "LE SPESE A CALCOLO" IN CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO;

R) AUTORIZZA L'USO E LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE DA PARTE DI TERZI;

S) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI COMUNALI;

T) ADOTTA I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRIAZIONE, PROVVEDIMENTI CHE LA LEGGE ASSEGNA GENERICAMENTE ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

U) PROPONE I CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A ENTI E PERSONE IN BASE ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE E NE DELIBERA L'EROGAZIONE NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO APPROVATO AI SENSI DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/90 .

ART. 20

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

01. ALLA GIUNTA, ALTRESI', SONO IN PARTICOLARE AFFIDATE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) FISSA AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI I PARAMETRI E GLI STANDARDS E I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;

B) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE PER LA CONCRETIZZAZIONE DEL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE SENTITO IL REVISORE DEI CONTI.

ART. 21

PRINCIPI PER L'ATTIVITA' DELIBERATIVA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE QUALIFICATE PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO. IL CONSIGLIERE CHE DICHIARA DI ASTENERSI DAL VOTO E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA. PARIMENTI E' COMPUTATO FRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE NON RENDA ALCUNA DICHIARAZIONE DI VOTO O NON DEPOSITI LA SCHEDA NELL'URNA, NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA. IL CONSIGLIERE CHE NON VOGLIA ESSERE COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA DEVE ALLONTANARSI DALL'AULA AL MOMENTO DEL VOTO.

02. PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTI NON SI TIENE CONTO DEGLI ASTENUTI. NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA, LE SCHEDE BIANCHE E NULLE NON VANNO COMPUTATE NEL NUMERO DEI VOTI AI FINI DI DETERMINARE LA MAGGIORANZA.

03. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. LE DECISIONI CONCERNENTI PERSONE SI ASSUMONO A SCRUTINIO SEGRETO AD ECCEZIONE DEGLI ATTI DOVUTI O DI QUELLI CHE NON CONSENTONO SCELTE DISCREZIONALI FONDATE SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI ESSE, O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTE SVOLTE.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI, APPREZZAMENTI SULLA QUALITA' PERSONALI DI SOGGETTI, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE E LA DETERMINAZIONE SULL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE PARTECIPA ALLE STESSE, SECONDO MODALITA' E TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UN CASO DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UNO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

07. I VERBALI SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL MEMBRO CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI TRA QUELLI DI LISTA E QUELLI INDIVIDUALI.

ART. 22
SINDACO

IL SINDACO E' CAPO DEL GOVERNO LOCALE.

01. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, LE INCOMPATIBILITA', LE INELEGGIBILITA', LO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

02. ALL'UFFICIO DI SINDACO COMPETONO POTERI DI COMPLESSIVA RAPPRESENTANZA, DIREZIONE E SOVRINTENDENZA POLITICA-AMMINISTRATIVA, NONCHE' DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE DEL COMUNE E SUGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DALLO STESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI.

03. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE SONO ASSEGNATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'UFFICIO ED ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DI VIGILANZA.

ART. 23
ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

01. SONO ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE:

A) LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE, ANCHE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

B) LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

C) IL COORDINAMENTO E LO STIMOLO DELL'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

D) IL POTERE DI SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

E) IL POTERE D'IMPARTIRE DIRETTIVE AL SEGRETARIO IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) IL POTERE DI EMANARE E SOTTOSCRIVERE ATTI E PROVVEDIMENTI, AD ECCEZIONE DI QUELLI ESECUTIVI DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI E DI QUELLI AD ESCLUSIVO CONTENUTO DISCREZIONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO, DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE;

G) LA POTESTA' GENERALE DI DELEGA, IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI RUOLI, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI, AL SEGRETARIO COMUNALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI CONCERNENTI TUTTE LE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA;

H) IL POTERE DI PROMUOVERE E CONCLUDERE PREVIA DELIBERA D'INTENTI DELLA GIUNTA ACCORDI DI PROGRAMMI CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

I) IL POTERE DI CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI SENSI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

L) L'ADOZIONE CON POTESTA' DI DELEGA DELLE ORDINANZE ORDINARIE;

- M) L'ADOZIONE, CON POTESTA' DI DELEGA, DI TUTTI I PROVVEDIMENTI CONCESSORI, AUTORIZZATIVI E SANZIONATORI PRESCRITTI IN MATERIA DI COMMERCIO E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA;
- N) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI QUANDO MANCHI NEL COMUNE UNA FIGURA "DIRETTIVA, AUSILIARIA DEL SEGRETARIO ROGANTE";
- O) RICEVE LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA;
- P) PROPONE LA REVOCA DI COMPONENTI LA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE;
- Q) L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SENTITA LA GIUNTA;
- R) L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- S) LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI (SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE) E NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E DEGLI INDIRIZZI, DEL CONSIGLIO COMUNALE COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;
- T) LA NOMINA DELLE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- U) PUO' FISSARE UN TERMINE AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.
02. DI TUTTE LE DELEGHE RILASCIATE DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 24 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. SONO ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE ORGANO DI VIGILANZA:
- A) L'ACQUISIZIONE DIRETTA PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI O SEGRETI;
- B) IL POTERE DI PROMUOVERE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- C) IL COMPIMENTO DEGLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) IL POTERE DI DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, A CUI L'ENTE PARTECIPA, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE INFORMANDONE SE DEL CASO LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE
- E) LA DEFINIZIONE CON IL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) IL POTERE DI PROMUOVERE ED ASSUMERE INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 25
ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

01. APPARTENGONO ALL'UFFICIO DEL SINDACO LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

- A) ISCRIVERE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPORRE DI SUA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PRESIDERSI I LAVORI AI SENSI DEL REGOLAMENTO; QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA;
- B) CONVOCARE E PRESIDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITARE I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) RICEVE DAI CONSIGLIERI LA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE A CONTROLLO EVENTUALE;
- E) RICEVERE INTERROGAZIONI, MOZIONI INTERPELLANZE ED ORDINI DEL GIORNO DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;
- F) AUTORIZZARE LE MISSIONI DEGLI ASSESSORI E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- G) RICEVERE LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI.

ART. 26
ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

01. COMPETONO AL SINDACO, INOLTRE, AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI:

- A) PROVVEDERE AD ASSOLVERE FUNZIONI IN QUALITA' DI UFFICIALE E DI POLIZIA GIUDIZIARIA;
- B) SOVRINTENDERE, EMANARE DIRETTIVE ED ESERCITARE VIGILANZA SUI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ASSEGNATI AL COMUNE;
- C) SOVRINTENDERE, TENENDO INFORMATO IL PREFETTO, AI SERVIZI DI VIGILANZA ED A TUTTO QUANTO INTERESSA LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO;
- D) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI AD ASSUMERE TUTTE LE INIZIATIVE CONSEGUENTI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME;
- E) EMANARE ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SENTITA LA GIUNTA;
- F) DELEGARE LE FUNZIONI SINDACALI PER I SERVIZI STATALI, QUANDO LA LEGGE NON LO VIETA, AGLI ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 27
VICE-SINDACO

01. IL SINDACO AFFIDA AD UNO DEGLI ASSESSORI, CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO LA QUALIFICA DI VICESINDACO. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, ESERCITANO

LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

TITOLO 02
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01
SEGRETARIO COMUNALE

ART. 28
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

03. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 29
ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE CHE SARA' UN DIPENDENTE DEL COMUNE CHE RIVESTA ALMENO LA SESTA QUALIFICA FUNZIONALE E CON L'OSSERVANZA DEI

CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

D) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

E) CURA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANA TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

F) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

G) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO.

ART. 30

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA QUALE COMPONENTE, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE, E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE – COORDINAMENTO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

02. AUTORIZZA LE MISSIONI E LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE I CONGEDI E I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO, DANDONE COMUNQUE COMUNICAZIONE AL SINDACO.

03. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.

04. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA QUALE VERBALIZZANTE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

02. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO E NE CURA LA TRASMISSIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE. RICEVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E NE CURA LA TRASMISSIONE AL CONSIGLIERE ANZIANO.

CAPO 02

UFFICI

ART. 33

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 34

STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 35

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 36
FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, L'ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, O LA FORMA DI GESTIONE ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE O CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 37
GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI, VIENE SCELTA QUANDO RICORRONO I SEGUENTI PRESUPPOSTI:

A) MODESTA DIMENSIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL SERVIZIO;

B) INOPPORTUNITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL RICORSO AD ALTRE FORME DI GESTIONE CONSENTITE DALLA LEGGE.

ART. 38
AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE CHE ABBIANO NOTEVOLE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E SCELTI CON CRITERI DI PRESTIGIO, COMPETENZA ED ESPERIENZA POLITICOAMMINISTRATIVA.

ART. 39 ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO CON CONVENZIONI A TERMINE, A COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 40 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E SCELTI CON CRITERI DI PRESTIGIO, COMPETENZA ED ESPERIENZA POLITICOAMMINISTRATIVA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 41
IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 42
IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA SECONDO I PRINCIPI E LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 43
NOMINA E REVOCA

01. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SONO DISCIPLINATE DALLO STATUTO DELL'AZIENDA STESSA.

ART. 44
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. QUALORA SI RENDA OPPORTUNA LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI ALLA INIZIATIVA IMPRENDITORIALE, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO, L'ENTE GESTISCE I SERVIZI TRAMITE SOCIETA' PER AZIONI.
02. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 45
FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' AI SERVIZI ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04
CONTROLLO INTERNO

ART. 46
PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI AUTO-CONTROLLO

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI E OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE COMPLETA IL SISTEMA COMPLESSIVO DEL CONTROLLO INTERNO CHE, COSTANTEMENTE, ATTRAVERSO I DIVERSI STRUMENTI PRESCRITTI DOVRA' ACCOMPAGNARE L'INTERO PROCESSO FORMATIVO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI GOVERNO E DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLO STESSO. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI RICHIEDERE AGLI ORGANI ED AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEI REVISORI E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 47
IL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE.

02. SARANNO DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA PER INADEMPIENZA.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

TITOLO 05
FORME ASSOCIATIVE

ART. 48
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE PER FAVORIRE UN ARMONICO E CONTESTUALE SVILUPPO DI TUTTE LE COMUNITA' LOCALI.

02. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESI DI COOPERAZIONE.

ART. 49
CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI E LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 50
CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI TRA COMUNE E PROVINCE PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE PER I SERVIZI STESSI.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 49 , DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO QUESTO MODULO ASSOCIATIVO.

ART. 51
ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE OVE DEBBA REALIZZARE OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA AL FINE DI CONCRETARE IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA, L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DELL'ORGANO CHE NE HA LA COMPETENZA, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO. QUALORA L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI L'ACCORDO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 06
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 52
COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLA VITA DELL'ENTE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, QUALI: ASSOCIAZIONI RELIGIOSE, A SCOPO SOCIALE, CULTURALE, SPORTIVO, E DI VALORIZZAZIONE TURISTICA, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

CAPO 01
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 53
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.
02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.
03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI DIRETTI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.
04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
05. PER SPECIFICI CASI IN CUI SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' OD A CAUSA DEL RILEVANTE NUMERO DEI DESTINATARI CHE NE RENDE PARTICOLARMENTE GRAVOSO L'ADEMPIMENTO, IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE CHE SI PRESCINDE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO ALL'UOPO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.
06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO I TERMINI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO GLI STESSI TERMINI DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
07. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.
08. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

ART. 54
UNIONE ITALIANA CIECHI

01. L'UNIONE ITALIANA CIECHI HA LA RAPPRESENTANZA E LA TUTELA DEGLI INTERESSI MATERIALI E MORALI DEI CIECHI AI SENSI DELLA L. 1047/47 E DEL D.P.R. 1919/78 .
02. NELL'AMBITO DI TALI PREROGATIVE L'UNIONE ITALIANA CIECHI:
A) PARTECIPA CON PROPRIA RAPPRESENTANZA ALLE CONSULTE PER INVALIDI ED HANDICAPPATI OD A ORGANISMI SIMILARI, LADDOVE ESSI ESISTONO;

- B) ESPRIME PARERE, SU RICHIESTA DELL'ENTE LOCALE, SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI E NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MIRATI ALL'EMANAZIONE DI ATTI RIGUARDANTI LE GENERALITA' DEI CIECHI;
- C) ESPRIME PARERE NEI PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE DEI CIECHI;
- D) PRESENTA ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CIECHI;
- E) ESERCITA TUTTE LE ALTRE FACOLTA' PREVISTE DALLA LEGGE 142/90 ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DAL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO E DALLE ALTRE NORME TEMPO PER TEMPO VIGENTI.

ART. 55 ISTANZE

- 01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.
- 02. LE ISTANZE DEVONO RIGUARDARE LA MIGLIOR TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.
- 03. LA RISPOSTA ALL'ISTANZA VIENE FORNITA ENTRO UN TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO COMUNALE, RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.
- 04. LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO GENERALE SULLA ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA STESSA.

ART. 56 PETIZIONI

- 01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
- 02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 04 DELL' ARTT. 55 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.
- 03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO UN TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.
- 04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO

DELLA PETIZIONE; IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 57

PROPOSTE DI ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI

01. ALMENO UN TERZO DEL CORPO ELETTORALE ACCERTATO ALLA FINE DI OGNI ANNO PUO' AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE, SE NECESSARIO, DEL PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI, DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA E DAL PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. L'ORGANO COMPETENTE E' OBBLIGATO A SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

04. LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' E DELLE FORME PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE E' CONTENUTA NEL REGOLAMENTO PREVISTO DALL' ARTT. 54 .

CAPO 02

ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 58

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 61 , L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO PERIODICAMENTE STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 59

ASSOCIAZIONI SPONTANEE

01. LA GIUNTA COMUNALE, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, REGISTRA LE ASSOCIAZIONI SPONTANEE DI CITTADINI CHE OPERANO SUL TERRITORIO IN UN REPERTORIO PUBBLICO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE

DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE
STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 60
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI
ARTICOLI PRECEDENTI.

ART. 61
INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE
EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-
PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO.

CAPO 03
DIRITTI DI ACCESSO

ART. 62
DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI
ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI
COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E
QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE A ENUNCIARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI,
DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO
DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

04. IL SINDACO PUO', CON MOTIVAZIONE, DICHIARARE TEMPORANEAMENTE SEGRETI,
ATTI E DOCUMENTI PER MOTIVI ATTINENTI ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE, GRUPPI
O IMPRESE.

ART. 63
DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI,
CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI
DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI
MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEE AD ASSICURARE IL MASSIMO DI
CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

TITOLO 07 FUNZIONE NORMATIVA

ART. 64 STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE: AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO UN TERZO DEI CITTADINI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI.

03. LE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE COMUNICATE IN ASSEMBLEE PUBBLICHE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, I CITTADINI E LE REALTA' POLITICHE E CULTURALI DEL PAESE.

04. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 65 REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI ELETTORI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 56 DEL PRESENTE STATUTO. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 66

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 67

ORDINANZE E DIRETTIVE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORMA DI PUBBLICITA' CHE LE RENDONO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE E PRECISAMENTE DAL VICESINDACO; IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, DAGLI ASSESSORI CHE ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE CONTENUTO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

07. IL SINDACO NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E RESPONSABILITA', EMANA DIRETTIVE VINCOLANTI PER I DESTINATARI, AI SENSI DI LEGGE.

ART. 68
NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.
02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.